

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4116 del 04/09/2020
Oggetto	REG. REG. N. 41/01 ART. 5 E SEGUENTI - SOCIETÀ AGRICOLA DIECI S.S. - CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI GRAGNANO T.NSE (PC) - LOCALITÀ CAMPREMOLDO DI SOPRA - AD USO IRRIGUO - PROC. PC17A0146 - SINADOC 1211/2018.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4249 del 03/09/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno quattro SETTEMBRE 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: REG. REG. N. 41/01 ART. 5 E SEGUENTI – SOCIETÀ AGRICOLA DIECI S.S. -  
CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN  
COMUNE DI GRAGNANO T.NSE (PC) – LOCALITÀ CAMPREMOLDO DI  
SOPRA - AD USO IRRIGUO - PROC. PC17A0146 – SINADOC 1211/2018.**

**LA DIRIGENTE**

**VISTI:**

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il R.R. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17.02.2017 con n. 1809 di prot. con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

**DATO ATTO** che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**DATO ATTO** che:

- in data 23/12/2005 (pervenuta in data 03/01/2006 ed assunta al n° 526 del protocollo della Regione Emilia-Romagna), il sig. Luigi Dieci, legale rappresentante della ditta Dieci Luigi, con sede legale in Comune di Agazzano (PC), Strada Sarturano n° 11 (C.F. DCILGU48H10A067E), aveva presentato al Servizio Tecnico Bacini Trebbia-Nure della Regione Emilia-Romagna istanza di concessione, ai sensi della L. n. 368/1994 e del D.P.R. n. 238/1999 (concessione preferenziale), per l'utilizzo di acque pubbliche sotterranee ad uso irriguo mediante n. 1 pozzo ubicato in Comune di Gragnano T.nse (PC), censito al N.C.T. del medesimo Comune al foglio 20, mappale 31;
- nelle more della conclusione del predetto procedimento, il sig. Angiolino Dieci, residente in Comune di Agazzano (PC), via Anguissola n. 5 (C.F. DCINLN76P12G535V), in qualità di socio Amministratore della Società Agricola Dieci S.S., subentrata alla suddetta ditta Dieci Luigi – con sede legale immutata, C.F. e P.I.V.A. 01320520339, ha presentato a questo Servizio, in data 20/12/2017 (pervenuta in data 21/12/2017 ed assunta al n° 16064 del protocollo ARPAE), una nuova richiesta di rilascio della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee mediante il predetto pozzo, che è stata registrata con il nuovo codice di procedimento PC17A0146, richiesta successivamente integrata con nota pervenuta il 27/08/2019 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 132157, con le caratteristiche di seguito descritte:
  - prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 97,50;

- ubicazione del prelievo: Comune di Gragnano T.nse (PC), Località Campremoldo di Sopra, su terreno di proprietà dei soci della ditta richiedente, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al Foglio n. 20, mappale n. 175 (ex 31); coordinate UTM 32: X: 541.820; Y 4.983.310;
- destinazione della risorsa ad uso irriguo;
- portata massima di esercizio pari a l/s 35;
- volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 137.240;

**CONSIDERATO** che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi dell’art. 5 e ss., R.R. 41/2001;

**DATO ATTO** dell’avvenuta pubblicazione della succitata domanda sul BURERT n. 227 del 10/07/2019 senza che nei termini previsti dal predetto avviso siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

**DATO INOLTRE ATTO** che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso “irriguo”;

**CONSIDERATO** che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all’art. 22 del R.R. 41/2001;

**CONSIDERATO:**

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell’Autorità di Bacino, ai sensi dell’art. 7, R.D. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, R.R. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. “*Direttiva Derivazioni*” (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l’espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell’equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. “*Metodo Era*”, definiti dalla medesima direttiva;
- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*”, la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di “*Repulsione*”, definiti dalla medesima direttiva;

**RITENUTO, DI CONSEGUENZA**, di impartire le seguenti ulteriori prescrizioni:

- in caso di accertata criticità della falda da cui si effettua il prelievo d'acqua, il Servizio concedente potrà ridurre la quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata e imporre monitoraggi periodici con spese a carico del concessionario;
- di subordinare il rilascio del rinnovo della presente concessione all'effettuazione, a carico del concessionario, di prove di misurazione del prelievo con relativa determinazione della portata critica dell'opera di presa di cui trattasi;

**RITENUTO, ALTRESÌ**, sulla base della localizzazione del pozzo e del volume del prelievo annuo richiesto e ai fini della tutela della risorsa idrica, di limitare la durata della presente concessione ad anni cinque;

**PRESO ATTO** del parere favorevole espresso dai seguenti Enti:

- Provincia di Piacenza (pervenuto in data 26/06/2019 ed assunto al n° 100746 del protocollo ARPAE);
- Consorzio di Bonifica di Piacenza (pervenuto in data 12/09/2019 ed assunto al n° 141147 del protocollo ARPAE);

**PRESO ATTO** che la concessione di cui trattasi deve intendersi integrativa e non sostitutiva della dotazione irrigua consortile alla quale la ditta concessionaria è vincolata;

**ACCERTATO** che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni, maggiorati degli interessi legali, fino all'anno 2020 (accordata la richiesta eccezione della prescrizione per i canoni dal 2001 al 2014);
- ha versato la somma pari a 561,66 euro richiesta a titolo di deposito cauzionale il 01/09/2020);

**RITENUTO, INFINE**, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione codice pratica PC17A0146, fatte salve le seguenti ulteriori prescrizioni:

- obbligo di installare e mantenere un idoneo dispositivo per la misurazione della portate e dei volumi di acqua prelevata dalla falda;
- obbligo di verificare la sussistenza di fenomeni di criticità per i prelievi eccessivi da falda (subsidenza);
- in caso di accertata criticità della falda da cui si effettua il prelievo d'acqua , in quanto l'opera oggetto

del prelievo si trova in ambito “*Repulsione*”, questo Servizio potrà ridurre la quantità d’acqua concessa ad uso irriguo a tutela della falda captata e il rinnovo della concessione sarà subordinato ai risultati del monitoraggio della falda a carico del concessionario;

#### **DETERMINA**

**sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:**

1. **di assentire** alla **Società Agricola Dieci S.S.**, con sede in Comune di Agazzano (PC), Strada Sarturano n° 11 - C.F. e P.I.V.A. 01320520339, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica **PC17A0146**, ai sensi dell’art. 5 e ss, R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
  - prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 97,5;
  - ubicazione del prelievo: Comune di Gragnano T.nse (PC), Località Campremoldo di Sopra, su terreno di proprietà dei soci della ditta richiedente, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al Foglio n. 20, mappale n. 175 (ex 31); coordinate UTM 32: X: 541.820; Y 4.983.310;
  - corpo idrico interessato: cod. 2300ER-DQ2-CCI nome: CONOIDE TIDONE-LURETTA-CONFINATO INFERIORE (limite acquifero A2 mt 51,75 da p.c.);
  - destinazione della risorsa ad uso irriguo;
  - portata massima di esercizio pari a l/s 35;
  - volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 137.240;
2. di stabilire che la concessione è valida **fino al 30/06/2025**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dai concessionari in data 01/09/2020;
4. **di subordinare** il rilascio del rinnovo della presente concessione all’effettuazione, a carico del concessionario, di prove di misurazione del prelievo con relativa determinazione della portata critica dell’opera di presa di cui trattasi;
5. di dare atto che i canoni annui dovuti, maggiorati degli interessi legali, sino all’anno 2020 sono stati pagati (accordata la richiesta eccezione della prescrizione per i canoni dal 2001 al 2014);

6. di dare atto che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 561,66 euro, è stata versata;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Adalgisa Torselli;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
12. di notificare il presente provvedimento nei termini di legge.

La Responsabile

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

dott.ssa Adalgisa Torselli

*ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE*

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata alla Società Agricola Dieci S.S., con sede in Comune di Agazzano (PC), Strada Sarturano n° 11 - C.F. e P.I.V.A. 01320520339 (codice pratica **PC17A0146**).

**ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA**

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 97,5, con tubazione di rivestimento in ferro del diametro di mm 323, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 60 KWh, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m 89,50 e m 91,50 dal piano di campagna
2. L'opera di presa è sita in Comune di Gragnano T.nse (PC), Località Campremoldo di Sopra, su terreno di proprietà dei soci della ditta richiedente, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al Foglio n. 20, mappale n. 175 (ex 31); coordinate UTM 32: X: 541.820; Y 4.983.310.

**ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO**

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo, e può essere utilizzata esclusivamente per l'irrigazione dei terreni agricoli censiti a N.C.T. del Comune di Gragnano T.nse (PC), foglio n. 19, mappali n.ri 15, 22, 35, 36, 47 e 48, foglio n. 20, mappali n.ri 6, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 54, 97, 142, 143 e 144 - della superficie complessiva di circa 39.52.27 Ha.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 35 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 137.240.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 2300ER-DQ2-CCI nome: CONOIDE TIDONE-LURETTA-CONFINATO INFERIORE (limite acquifero A2 mt 51,75 da p.c.).

**ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.
2. La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.
3. Il canone dovuto per l'anno **2020** ammonta a **euro 561,66**.

4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
5. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
6. Il concessionario, qualora il misuratore installato ai sensi dell'art. 7 del presente Disciplinare, al 31 dicembre dell'anno di riferimento dovesse rilevare un volume di acqua prelevata inferiore a quello concesso, potrà richiedere che la parte del canone anticipatamente versata per i volumi non prelevati venga imputata a compensazione per i versamenti del canone dell'anno successivo.
7. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
8. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

#### **ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 561,66 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

#### **ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

1. La concessione è valida fino al **30/06/2025**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal

disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA**

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
5. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

- 1. Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio

Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Alternativamente alla installazione del predetto dispositivo, il concessionario potrà aderire ad un sistema di consiglio irriguo (ad esempio IRRINET), con conferma da parte dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
8. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
9. **Obbligo di verificare la sussistenza di fenomeni di criticità** per i prelievi eccessivi da falda

(subsidenza).

**10. Ulteriori prescrizioni** impartite a seguito della classificazione dello stato della falda captata, tramite applicazione del “Metodo ERA” in “*Repulsione*”:

- in caso di accertata criticità della falda da cui si effettua il prelievo d’acqua, il Servizio concedente potrà ridurre la quantità d’acqua concessa a tutela della falda captata e imporre monitoraggi periodici con spese a carico del concessionario.
- il rilascio del rinnovo della presente concessione è subordinato all’effettuazione, a carico del concessionario, di prove di misurazione del prelievo con relativa determinazione della portata critica dell’opera di presa di cui trattasi.

#### **ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ**

L’Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

#### **ARTICOLO 9 - SANZIONI**

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall’art. 155 comma 2 della LR 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

**Il sottoscritto Angiolino Dieci (C.F. DCINLN76P12G535V), in qualità di socio Amministratore della Società Agricola Dieci S.S. (C.F. e Partita I.V.A. 01320520339), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.**

**in data 01/09/2020**

**Firmato, per accettazione, dal Socio  
Amministratore della concessionaria**

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**